



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO E LA LOGISTICA**

Divisione II – RELAZIONI SINDACALI

Ipotesi Accordo Integrativo del personale dirigente di seconda fascia anno 2013

Il giorno 17 luglio 2014, alle ore 11,00, presso la sede ministeriale di Roma - Via Flavia n. 6, si incontrano i rappresentanti dell'Amministrazione e i rappresentanti nazionali delle OO.SS. dell'area dirigenziale a livello integrativo di Ministero.

Sono presenti per l'Amministrazione

- Dr.ssa Concetta FERRARI Direttore generale della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica
- Dr.ssa Elena RENDINA Dirigente della divisione II – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica
- Dr. Gennaro GADDI Dirigente *ad interim* della divisione V – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica

Sono presenti per le OO.SS.

FP CGIL: Orazio PARISI
CISL FP: Paolo BONOMO, Massimiliano MARZOLI
UIL PA : Giancarlo DE VECCHI, Giovanni DE PAULIS
FEDERAZIONE CONFSAL/UNSA: Gian Maria GIOVANNETTI
DIRSTAT:
UNADIS: Emanuela CIGALA
FEDERAZIONE ASSOMED SIVEMP: Rita BONTEMPO, Valeria MINNITI

Svolgono i compiti di segreteria

dr. Giuseppe MESSINA, dr.ssa Immacolata ALLOCCA, dr. Ettore SCAFURO, sig.ra Paola FRANZOSA

Visto il CCNL, relativo al personale dirigente dell'Area I quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL, relativo al personale dirigente dell'Area I biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL, relativo al personale dirigente Area I quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 *bis* che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Vista la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP – concernente l'applicazione dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista l'Ipotesi di Accordo stralcio anno 2013 disciplina dell'interim ai sensi dell'art. 61 del CCNL 21 aprile 2006, sottoscritta in data 17 luglio 2013, con la quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i rappresentanti nazionali delle OO.SS. dell'area dirigenti a livello integrativo di Ministero, nelle more della definizione del contratto integrativo sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'anno 2013, hanno concordato, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del CCNL 21 aprile 2006, le percentuali di cui al comma 3 del medesimo art. 61;

Considerato che l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha apposto visto di regolarità, n. 1226 del 7.11.2013, all'Ipotesi di Accordo stralcio anno 2013, precisando che "l'Accordo troverà attuazione solo dopo la costituzione del fondo che ne determinerà la quantificazione e la successiva contrattazione";

Visto il D.D.G. 15 aprile 2014 n. 243 con il quale è stato determinato per l'anno 2013 l'ammontare del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con visto di regolarità n. 809 del 29.4.2014 dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Verificata, nell'ambito delle risorse del Fondo, al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'anno 2013, la compatibilità economico-finanziaria di copertura degli oneri che discendono dalla disciplina di carattere normativo contenuta nell'Ipotesi di Accordo stralcio anno 2013 - riguardante gli incarichi di responsabilità *ad interim*

le parti concordano

1. Retribuzione di risultato

di destinare alla retribuzione di risultato una quota pari al 15 % delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 12 febbraio 2010.

La retribuzione di risultato è attribuita – in unica soluzione, tenuto conto del periodo di servizio prestato nell'anno - sulla base delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della *performance* vigente.

2. *Incarichi di reggenza ad interim e attribuzione del relativo trattamento economico, art. 61 del CCNL 21 aprile 2006*

nelle ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del CCNL 21 aprile 2006.

L'ammontare delle risorse al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'anno 2013 sono attribuite in via prioritaria ai dirigenti incaricati *ad interim* con le seguenti modalità.

Il trattamento economico spettante per l'anno 2013 al dirigente incaricato *ad interim*, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo, in relazione al servizio prestato, considerato il corretto svolgimento dei compiti istituzionali e le risultanze dell'attività svolta, la cui misura è definita nelle percentuali del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'ufficio attribuito *ad interim*, stabilite con l'Ipotesi di Accordo stralcio 2013 del 17 luglio 2013 e sotto riportate:

- a) 25 % del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'ufficio attribuito *ad interim*, ai sensi dell'art. 61, comma 3;
- b) 25 % del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'ufficio attribuito *ad interim*, di fascia retributiva più elevata, qualora il dirigente sia titolare *ad interim* di più uffici;

3. *Incarichi aggiuntivi – definizione quota percentuale di cui all'art. 60, co. 2, del CCNL 21 aprile 2006. Modalità di pagamento dei compensi in regime di onnicomprensività*

la quota percentuale – ai fini del trattamento accessorio che, in ragione dell'impegno richiesto, remunera i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del CCNL 21 aprile 2006, per i versamenti effettuati in ordine ai compensi dovuti da terzi per incarichi aggiuntivi svolti – è fissata nella misura del 50% dell'importo affluito al Fondo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Tali compensi, una volta confluiti nel Fondo, sono corrisposti dall'Amministrazione, ad integrazione della retribuzione di risultato, direttamente al dirigente che ha svolto il relativo incarico.

Si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti in materia di conferimento degli incarichi aggiuntivi previste dall'art. 60 del CCNL 21 aprile 2006, ed in particolare quelle del comma 3, relative al rispetto del principio della rotazione nel conferimento degli incarichi da parte dell'Amministrazione, e quelle del comma 6 di informazione annuale alle OO.SS..

4. *Criteri e modalità di ripartizione delle ulteriori risorse che a consuntivo risultino disponibili ai sensi dell'art. 58, co. 8, del CCNL 21 aprile 2006*

premesso che il Fondo dei dirigenti di II fascia non è mai stato incrementato di ulteriori risorse a fronte della attribuzione al Ministero del lavoro della responsabilità dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), le ulteriori risorse del Fondo che a consuntivo risultino disponibili ai sensi dell'art. 58, comma 8, del CCNL 21 aprile 2006, sono attribuite con priorità ai dirigenti di Uffici con sedi nelle province in cui è previsto che la dirigenza dello *Sportello Unico per l'Immigrazione – SUI* spetti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché ai dirigenti delle Direzioni territoriali del lavoro della Sardegna che assolvono i compiti propri del SUI e sono responsabili delle relative procedure. In particolare:

- Al dirigente che ricopre l'incarico di responsabile del *SUI*, sia nell'Ufficio di cui ha la titolarità che per l'Ufficio *ad interim*, la retribuzione correlata al *SUI* è corrisposta – ad integrazione della retribuzione di risultato - una sola volta e nel calcolo della somma spettante si avrà riguardo alla durata complessiva dei due incarichi, non tenendo conto nel computo di eventuali periodi di sovrapposizione;

- la quota di risultato spettante per il *SUI* è calcolata in misura pari al 25% della retribuzione di risultato media riscontrata nell'anno di riferimento.

Le eventuali risorse residue sono ripartite integralmente nell'ambito della retribuzione di risultato, adottandone i criteri e le modalità, specificatamente, avendo riguardo all'esito della valutazione circa il grado di *performance* raggiunta e tenendo conto del periodo di servizio prestato nell'anno.

La riunione termina alle ore

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

FEDERAZIONE CONFESAL UNSA

DIRSTAT

UNADIS

FED. ASSOMED SIVEMP